

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019

Testo	Note Uil scuola
<p>Art. 5 - (Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni)</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.</p> <p>2. I dipendenti pubblici, di cui al comma 1, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.</p> <p>3. L'imposta è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.</p> <p>4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.</p>	<p>Dal 1° gennaio 2019 i docenti che effettuano lezioni private e ripetizioni possono, in alternativa alla ordinaria tassazione IRPEF dei relativi compensi, optare per una cedolare secca del 15%.</p> <p>I docenti debbono comunicare all'amministrazione di appartenenza l'effettuazione delle lezioni private, per la verifica di eventuali incompatibilità, fermi restando i divieti indicati dall'art. 53 del d.lvo n. 165/2001, in genere riferiti all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi</p> <p>Il versamento segue gli stessi tempi di quello relativo all'IRPEF e con le stesse regole circa la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso.</p> <p>Un apposito provvedimento da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della legge stabilirà le modalità per l'esercizio dell'opzione al metodo precedente (IRPEF).</p>
<p>Art. 22 - (Sistema duale)</p> <p>1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	<p>Per il 2019, i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro sono aumentati di 50 milioni di euro rispetto ai 75 già previsti.</p>
<p>Art. 34 - (Rinnovo contrattuale 2019-2021)</p> <p>1. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e</p>	<p>Per il rinnovo di tutti i CCNL del pubblico impiego per il triennio 2019-2021, sono stanziati € 4.300 MLN, così ripartiti: 1.100 MLN di € per il 2019;</p>

per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. - omissis

3. - omissis

4. - omissis

5. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

6. - omissis

7. - omissis

Art. 52 - (Équipe/formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

1. Al fine di promuovere misure e progetti d'innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di

1.425 MLN di € per il 2020;
1.775 NLN di € per il 2021.

E' riconosciuta l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) dello 0,42% dello stipendio tabellare dal 1° aprile 2019 e dello 0,7% dal 1° luglio 2019 in caso di mancato rinnovo del CCNL al 1° gennaio 2019

L'elemento perequativo previsto dai CCNL 2016-2018 per alcuni dipendenti viene mantenuto con le stesse misure, modalità e criteri fino al rinnovo dei CCNL 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

Viene confermato il progetto "scuola digitale", con l'esonero dall'insegnamento, per 2 anni scolastici (2019/2020 e 2020/2021) di 120 docenti, individuati dal MIUR per costituire gruppi per garantirne la diffusione sul territorio, per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti.

potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1,44 milioni per l'anno 2019, euro 3,60 milioni per l'anno 2020 ed euro 2,16 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole "*ai sensi del comma 11*" sono sostituite dalle seguenti: "*sulla base di procedure selettive*".

Art. 53- (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'organico del personale docente dei licei musicali è

incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4,85 milioni, per il 2019, di 18,16 milioni, per il 2020, di 23,56 milioni, per il 2021, di 19,96 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni, per l'anno 2026 e di 21,56 milioni a decorrere dal 2027.

Art. 54 - (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co. co. co. presso le istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione, da tempo parziale a tempo pieno, del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Detta trasformazione è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 619, della predetta legge, a tal scopo avvalendosi della quota non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene mediante

La copertura della spesa di questo personale per il prossimo triennio viene ottenuta sottraendo il necessario finanziamento ai 30 MLN di euro già stanziati dalla legge 107/2015 per il progetto complessivo.

Le risorse sono attribuite alle scuole sulla base di procedure selettive.

Dal prossimo anno scolastico è aumentato l'organico dei docenti dei licei musicali di 400 unità, stanziando i relativi finanziamenti.

Dal prossimo anno scolastico sono trasformati a tempo pieno i rapporti di lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi ex co.co.co assunti nell'anno scolastico 2018/2019, incrementandone in corrispondenza la dotazione organica.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione già indetta ai sensi della

scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi dal 619 al 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

3. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1 commi dal 619 al 621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 2.

Art. 56

(Politiche invariate)

1. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, sostituire il periodo "e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019", con il seguente", 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 194 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021".

legge finanziaria per il 2018, con scorrimento della graduatoria in caso di rinunce o pensionamenti.

La graduatoria finale di merito rimane in vigore sino al completo scorrimento della stessa.

Viene confermato inalterato il sistema delle pulizie tramite cooperative, con ulteriori finanziamenti per il prossimo triennio, pari a complessivi 384 MLN di euro.

Art. 57 - (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)

(omissis...)

17. All'articolo *l-bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (*), dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"l-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il termine del 30 aprile 2019. Le somme giacenti, incluse quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali

non vi siano contestazioni in atto, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane spa. Quota parte delle somme versate all'entrata, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma *1-bis* all'entrata del bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze è

Si tratta di una prassi ormai consolidata con varie leggi di bilancio per cui si verificano le giacenze finanziarie non impegnate dalle Scuole per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, che vengo riassegnate successivamente: un modo per eliminare dai bilanci e riassegnare somme che non le scuole non sono state in condizione di spendere (i cosiddetti residui attivi), pari quest'anno a 22,5 MLN di euro che sono riassegnati alle Istituzioni scolastiche stesse.

autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sulle disponibilità del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro."

18. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

- a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;**
- b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;**
- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.**

19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 1, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

20. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 1.

21. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi precedenti.

I "percorsi di alternanza scuola-lavoro" vengono più propriamente ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, sono rideterminati nella durata:

- a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale degli istituti professionali;
- b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici;
- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR ne ridefinisce le linee guida.

I finanziamenti già previsti dalla legge 107/2015 (100 MLN di euro) sono ridefiniti corrispondentemente al nuovo monte orario previsto.

Per l'anno in corso (2018-2019) i progetti già attivati vanno rimodulati secondo le modalità di cui sopra.

Art. 58 - (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59))

1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole

IL sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al

secondarie di primo e di secondo grado, e di conseguire i risparmi di cui al comma 3, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «percorso FIT», ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti:

«percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

c) con riferimento all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

2) al comma 1, lettera c), le parole «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b») sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

3) al comma 2, alinea, le parole «, e si articola in:» sono soppresse;

4) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono soppresse;

5) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) con riferimento all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;

2) al comma 2, le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo»;

3) al comma 3, le parole «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo» e dopo le parole «prove concorsuali» sono inserite le seguenti: «. Rimane fermo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.»;

4) al comma 4, lettera a), le parole «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;

5) al comma 5, le parole «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti per i relativi componenti; i

D.Lvo n. 59/2017 8 (che non riguarda la scuola dell'infanzia e quella primaria) viene completamente rivisto

Queste le principali novità previste:

- si supera totalmente il percorso FIT (che era previsto di durata triennale, con concorso di ammissione, il primo anno con borsa di studio, il secondo con contratto a tempo determinato e il terzo di formazione e prova sempre con contratto a termine e con impossibilità di ripetere l'anno di formazione e prova);

- la nuova normativa prevede sostanzialmente il concorso ordinario a cui sono ammessi i laureati con piano di studio idoneo all'insegnamento che hanno conseguito 24 crediti formativi in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (sono esentati i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione), e per il numero di posti messi a concorso si prevede l'immissione in ruolo dopo un anno di formazione e prova, ripetibile una sola volta.

- I concorsi sono svolti a livello regionale a cura degli USR e hanno durata biennale per i posti messi a concorso e valgono per una sola classe di concorso per ordine di scuola più il sostegno.

- Gli idonei del concorso si troveranno con abilitazione, essendo il concorso abilitante alla professione.

- I vincitori del concorso saranno assegnati ad una scuola in cui devono mantenere l'obbligo di permanenza per cinque anni (compreso l'anno di prova).

- L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

- E' previsto, in prima applicazione, la riserva del 10% di posti per i docenti della scuola secondaria che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti l'avvio delle procedure concorsuali almeno tre annualità di servizio, anche non successive su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione;

- per il concorso "riservato" in corso, che è stato svolto per gli abilitati, si prefigurano due percorsi: il primo per coloro che sono stati ammessi al c.d. terzo anno del FIT, che restano vincolati all'attuale

programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione.»;

7) il comma 7 è abrogato;

8) il comma 8 è abrogato;

e) con riferimento all'articolo 4:

1) al comma 2, dopo le parole «Consiglio superiore della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;

2) il comma 3 è abrogato;

f) con riferimento all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»

2) al comma 2, dopo le parole «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»

3) al comma 3, le parole «in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado.»

4) al comma 4, le parole «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle

normativa (percorso di formazione e prova con contratto a termine eccetto la possibilità di ripetere l'anno di prova in caso di esito negativo; il secondo con il medesimo percorso, ma con contratto a tempo indeterminato;

- si elimina completamente la titolarità di ambito.

seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CF A di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

6. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso."

g) con riferimento all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole «Il concorso» sono aggiunte le seguenti: «per i posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova

scritta a carattere nazionale e una orale.»;

2) al comma 2, le parole «su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva.»;

3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla successiva prova orale.»;

4) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»

5) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. La prova scritta per i candidati a posti di

sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova, conseguito dai candidati cui è attribuito un punteggio minimo di sette decimi o equivalente, è condizione

necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.»

h) con riferimento all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato

tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.»

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole «l'ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione scolastica», le parole «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che presentano posti vacanti e disponibili» e dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «I vincitori

del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.»;

i) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando l'applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

m) con riferimento all'articolo 13:

1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle

seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole «non è ripetibile e» sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.»

4) il comma 4 è abrogato;

n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

o) con riferimento all'articolo 17:

1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

2) al comma 2, lettera d), le parole «di cui alle lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b) » e, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In prima applicazione, ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.»

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a detto anno sono valutati e immessi in

ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.»

4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

p) all'articolo 19, il comma 2 è abrogato, e il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo, è autorizzata la spesa di euro 7,009 milioni nel 2018 e di 13,426 milioni annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, inclusi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6."

q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

r) con riferimento all'articolo 21:

1) al comma 1, alinea, le parole da «, fermo restando» sino a «percorso FIT», sono soppresse;

2) al comma 1, lettera a), le parole «115, 117, 118 e 119» sono soppresse e l'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119 della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

3) al comma 1, lettera b), le parole «437, 438, 439, 440» sono soppresse e gli articoli 437, 438, 439, 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado.

s) all'articolo 22, comma 2, le parole «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».

2. il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 228.146 nel 2019, euro 813.448 nel 2020, euro 27.120.448 nel 2021, euro 29.589.448 nel 2022, euro 57.137.448 nel 2023, euro 58.421.448 nel 2024, euro 72.753.448 nel 2025, euro 75.785.448 nel 2026, euro 109.598.448 a decorrere dal 2027.

3. Agli oneri derivanti dai commi 2, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa recati dal comma 1. La quota rimanente dei risparmi di spesa, pari a euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di

finanza pubblica.

4. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso FIT nell'anno scolastico 2018/2019, continua ad applicarsi l'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva a possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT, si applica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal presente articolo.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.